

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1998

Presidenza del presidente MAZZUCA POGGIOLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2018) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 14, 20 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	19
BERNASCONI (Sin Dem-l'Ulivo)	20, 21, 22
BONFIETTI (Sin Dem-l'Ulivo), relatrice alla Commissione	15
BUCCIERO (AN)	21
CAMPUS (AN)	9
CARUSO Antonino (AN)	22
CASTELLANI Carla (AN)	5
DANIELE GALDI (Sin Dem-l'Ulivo)	3
LO CURZIO (PPI)	11
PELLICINI (AN)	13
PIANETTA (Forza Italia)	8, 9
SCOPELLITI (Forza Italia)	9, 22

I lavori hanno inizio alle ore 20,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2018 e 2098.

Riprendiamo la discussione generale sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

DANIELE GALDI. Onorevoli colleghi, vorrei puntualizzare brevemente alcuni aspetti perchè, nonostante il disegno di legge al nostro esame agisca in un ambiente ben definito, la pregnante discussione delle precedenti riunioni si è soffermata su questioni molto diverse.

Si propone di colmare il vuoto normativo della nostra legislazione distinguendo lo sfruttamento dall'abuso sessuale, già preso in esame dalla legge sulla violenza sessuale. Quindi, dobbiamo fare molta attenzione per evitare confusioni.

Abbiamo recepito le indicazioni provenienti dalla Conferenza di Stoccolma che ha definito lo sfruttamento sessuale dei minori una nuova forma di riduzione in schiavitù. Non ritengo pertinente, in questa sede, parlare di prevenzione, di cultura o delle patologie di cui sono affetti i pedofili. A questi problemi, che pur esistono e sono gravi, dobbiamo rispondere con altri provvedimenti, con strumenti diversi.

Anch'io, come la senatrice Pagano, ho verificato sul territorio in cui abito lo stato di attuazione della legge sulla violenza sessuale. Par-

lando con diversi operatori, tra cui il vice questore che dirige un *pool* anti violenza, ho potuto riscontrare che esiste un positivo livello di attuazione della legge. Non è vero che non è cambiato nulla. Certamente la violenza continua ad esistere, ma la legge ha attivato un meccanismo che prima non c'era. È nata una maggiore disponibilità a collaborare ed è cresciuta la sensibilità attorno al problema.

Concordo pienamente con le valutazioni della fondazione Terre des Hommes, che definisce la pedofilia un vero e proprio crimine contro l'umanità, e come tale va perseguito. È un crimine per gli effetti nefasti e irreversibili prodotti sullo sviluppo psico-fisico delle singole vittime. È un crimine perchè compromette il futuro della società stessa: i guasti sulla personalità infantile e giovanile saranno causa di comportamenti devianti e sofferenze nell'uomo di domani, e spesso trasformano lo stesso violentato in violentatore.

So benissimo che si tratta per la gran parte di vittime di ambienti degradati, di vittime della miseria umana, dell'incultura. Dietro la vendetta di bambini nei paesi poveri c'è spesso la famiglia e la miseria di interi popoli. Solo la rimozione di tale miseria potrà incidere efficacemente sulla prevenzione.

Per il momento però devo collocarmi dalla parte del minore, attuando misure repressive nei confronti di chi commette questi crimini utilizzando anche nuove tecnologie, frutto del progresso dei paesi ricchi.

In alcuni interventi ho avvertito la preoccupazione di agire nella sfera della sessualità tra i giovani. Non credo sia questo il problema. L'articolo che solleva tale questione mi sembra abbastanza chiaro. Si tratta di rapporti sessuali che avvengono in cambio di qualcosa o con la promessa di qualcosa. Non è in gioco l'affettività tra i giovani, tra diciottenni e quattordicenni. Il senso di tutto ciò può essere reso più esplicito aggiungendo all'articolato degli emendamenti, ma è chiaro che una differenza esiste. Nel nostro caso si tratta di rapporti che avvengono in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. Non dobbiamo dimenticare che l'adescamento dei minori avviene quasi sempre attraverso lo scambio di qualcosa.

Passando all'esame dell'articolato, credo sia opportuno rivedere la questione dell'alternatività tra le pene della reclusione e della multa, di cui si parla all'articolo 2, verificando tale disposizione con le norme della legge sulla violenza sessuale.

Quindi, dobbiamo conservare l'ossatura del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, apportando tuttavia alcuni miglioramenti ed eliminando eventuali discrasie. Non dimentichiamo che il provvedimento ha avuto un *iter* piuttosto lungo, conoscendo un'accelerazione forzata solo negli ultimi tempi a causa della crescente reazione popolare a notizie sconvolgenti. In questi casi però l'urgenza può creare ulteriori problemi.

Occorre colmare le lacune esistenti nel nostro ordinamento attraverso una modifica del codice penale. Siamo di fronte a problemi qualitativamente diversi rispetto al passato. Ieri il pedofilo adescava i ragazzini quasi sempre davanti alla scuola o nei giardini pubblici, oggi fiorisce

l'industria del turismo sessuale, si divulga materiale pornografico o si danno notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori anche per via telematica, su *Internet*. È proprio su tale organizzazione criminale che dobbiamo agire. Mi rendo conto che la prevenzione è importante, ma credo sia opportuno affrontarla in un altro provvedimento che abbia fini propositivi e promozionali, non repressivi. In tal modo potremo chiarire meglio i settori e le istituzioni chiamate in causa, promuovendo azioni coordinate con la scuola, i servizi pubblici, le famiglie e la comunità in generale, affrontando i diversi livelli del problema e distinguendo ciò che è prevenzione dall'individuazione precoce di fatti già accaduti. Quando parliamo di sensibilizzare la scuola interveniamo su episodi già accaduti. La prevenzione è invece qualcosa di più, che sta a monte e che trova oggi gli insegnanti più sensibili rispetto al passato. Spesso si viene a conoscenza di abusi sessuali o di violenze sui minori grazie alla sensibilità di insegnanti che riescono a far emergere tali episodi.

Quindi, occorre svolgere attività di prevenzione ai vari livelli, che per me significa anche educazione alla sessualità, quale strumento di prevenzione in relazione al comportamento del pedofilo.

Pertanto, la nostra azione deve essere svolta tenendo distinti i problemi anche se possiamo considerarli un tutt'uno. Si tratta comunque – lo ribadisco – di normative ben distinte tra loro.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, «un crimine contro l'umanità» è stata definita la prostituzione infantile, «perchè è causa di una sofferenza incalcolabile non solo per i minori interessati ma anche per tutta l'umanità».

Eppure questo crimine è perpetrato quotidianamente da migliaia di persone ed è un fenomeno in costante crescita in ogni parte del mondo.

È necessario, prima di affrontare la questione di merito concernente l'aspetto giuridico, dare spazio a valutazioni d'ordine politico e sociale.

La prima riflessione che s'intende sottoporre all'attenzione della Commissione è relativa all'opportunità politica di una legge che vada a completare un aspetto della normativa che attiene ai reati contro la violenza sessuale.

Se esiste una opportunità politica per discutere e approvare una proposta di legge a tutela dei minori, anzi una legge «per i minori», ne esiste prima ancora una di carattere «sociale» che rimanda alla drammaticità che il fenomeno della violenza e dello sfruttamento delle bambine e dei bambini ha assunto nel nostro tempo in tutto il mondo.

Tra l'altro, l'aspetto maggiormente preoccupante è quello relativo alle connessioni di questo fenomeno con i guadagni illeciti posti in essere dalla criminalità organizzata attraverso il narcotraffico, la prostituzione minorile, la produzione ed il commercio di materiali pornografici, e se a questi aspetti si aggiunge il cosiddetto «turismo sessuale», fenomeno degenerativo di questi ultimi anni, ci si convince sempre di più che al carattere di opportunità si aggiungono i caratteri di «necessità» e di «urgenza» dell'introduzione di nuove norme per la tutela dei minori.

Colmare le lacune normative significa favorire la repressione degli abusi, che non sono tollerabili in nome di una pretesa libertà sessuale degli adulti, dato che quando si tratta di pedofilia esiste un limite ben preciso ed invalicabile ai diritti di libertà degli adulti: quello del rispetto dell'infanzia.

Nella piena consapevolezza che si tratta soltanto di una parte, sia pur importante, dei compiti che il Parlamento si trova ad affrontare, per combattere lo sfruttamento dei minori per scopi sessuali, e le attività commerciali ad esso connesse, è urgente venire incontro all'unanime richiesta di iniziare dalla riforma della normativa penale per porre rimedio ad un fenomeno che in questi ultimi tempi si è rivelato, con dimensioni nazionali ed internazionali, di una vastità e di una gravità estremamente preoccupanti.

Dai rapporti predisposti dalle varie associazioni e organizzazioni mondiali il dato che emerge è drammatico: si stima che in Thailandia i minori vittime della prostituzione siano circa ottocentomila, in India mezzo milione ed è gravissima la situazione in Brasile, ma il commercio sessuale dei bambini è presente anche in moltissime nazioni occidentali.

Gli abusi sui minori sono non solo vere e proprie perversioni sessuali, ma anche forme aberranti di una presunta prevenzione dall'Aids, in quanto si ritiene che i fanciulli non siano infettati dalla malattia.

Non meno preoccupanti sono i dati che provengono dall'analisi dei fenomeni legati alla pornografia pedofila, che riesce ad incrementarsi grazie alle moderne tecnologie che permettono di utilizzare i minori per riprese pornografiche; queste possono facilmente essere prodotte e messe in commercio su larga scala. Complicità locali basate in ogni caso sul fatto che questa violenza produce reddito, e povertà etica, prima ancora che economica, rendono più diffuse queste attività criminose che portano ogni anno sulla strada un milione di nuovi piccoli schiavi sessuali.

A fronte di questo quadro oltremodo raccapricciante, nella normativa vigente troviamo norme che solo indirettamente tutelano i bambini; si sente, dunque, impellente la necessità di una normativa *ad hoc*, che tuteli direttamente e in modo efficace la «nuova generazione».

Passando all'esame della proposta di legge nel merito, va *in primis* ricordata l'introduzione degli articoli del disegno di legge n. 2625 nella sezione I del codice penale recante il titolo «Dei delitti contro la libertà individuale»; è questo già un elemento importantissimo poichè pone l'accento proprio sulla privazione dello stato di libertà del minore.

Questa collocazione mette in luce il carattere «plurioffensivo» della fattispecie in esame lesiva sia della libertà personale sia della libertà morale.

L'ampiezza dei soggetti attivi del reato è una nota estremamente positiva, perchè punendo non solo le condotte criminose della induzione alla prostituzione, dello sfruttamento e favoreggiamento, ma anche quelle condotte indirizzate alla produzione e commercio di materiale pornografico avente ad oggetto minori, cerca di coprire tutta l'ampia gamma di persone che in qualche modo hanno un ruolo nella realizzazione di queste fattispecie di reato.

A tal proposito è importante lo specifico riferimento al commercio del materiale pornografico che rappresenta, dal punto di vista morale, la punta massima del degrado spirituale indotto nel minorenne, ma è da sottolineare anche la necessaria condanna del detentore o possessore del materiale pornografico.

Questo strumento potrebbe essere un efficace deterrente considerando il possessore facilmente individuabile, mentre l'organizzazione criminosa è più oscura e latente.

Credo sia ora necessario affrontare la questione delle pene; l'inasprimento è legato alla aberrante condotta criminosa e dovrebbe tendere a scoraggiare la pratica di questi delitti, ma l'aumento di pene potrebbe solo apparentemente risolvere i nostri problemi di coscienza se poi mancano gli strumenti per trovare le prove; se mancano cioè corpi specializzati nelle questure, capaci di raccogliere elementi sufficienti ad avviare procedimenti efficaci. e strumenti processuali adeguati, è difficile ottenere risultati concreti e positivi. Ecco allora la necessità di potenziare, lì dove esistono, e di crearle nelle zone «scoperte», delle *équipes* che si occupino nelle questure dei minori vittime di queste violenze.

Inoltre molte volte non è necessaria la sola carcerazione, ma si dovrebbe tendere ad un recupero degli aggressori attraverso, ad esempio, una terapia coatta.

In relazione sempre alla *quaestio* delle pene, riterrei opportuno che l'articolato prevedesse anche agevolazioni per i collaboratori di giustizia che apportassero risultati concreti alla lotta contro la pedofilia. La formula delle agevolazioni in termini di diminuzione delle pene detentive ha portato notevoli successi contro il terrorismo ed i «reati di tangentopoli». Anche in questo caso le diminuzioni di pena detentiva per i rei di pedofilia e di reati sessuali contro i minori riuscirebbero a rompere quel muro di omertà ed a smascherare le organizzazioni che commerciano con il sesso dei minori.

È inoltre da registrare la totale assenza di normativa che reprima l'attività dei pedofili sulla rete *Internet*, che qui ha trovato uno spazio tecnologico su cui scambiare informazioni ed immagini attraverso siti non riconducibili a soggetti direttamente identificabili; è necessario individuare sistemi di controllo di *internet* proprio perchè, attraverso questa rete, avviene lo scambio di informazioni e di minori tra paesi e gruppi criminali.

Per quanto concerne le norme a tutela dei minori, sarebbe necessario offrire un servizio di sostegno sociale, medico e psicologico ai bambini vittime dello sfruttamento sessuale, così come alle loro famiglie, con una particolare attenzione verso coloro che sono colpiti dalle malattie sessualmente trasmissibili.

Più pregnante dovrebbe essere il controllo delle situazioni di sfruttamento sessuale all'estero che dovrebbe presupporre la presenza di rappresentanti del Ministero degli affari esteri nei paesi interessati da questo traffico, come avviene, ad esempio, in Germania dove specifiche *équipes* lavorano in collaborazione con la polizia locale per cercare di approfondire le connessioni tra delitti sessuali e pedofilie.

In sostanza, ciò significherebbe individuare il modo di perseguire anche nei paesi d'origine coloro i quali abusano sessualmente dei minori. A tale scopo, sarebbe necessario uno stretto rapporto in termini di collaborazione tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, anche in ordine ai metodi di intervento.

PIANETTA. Ritengo che il contenuto della Conferenza mondiale di Stoccolma, che si è svolta il 31 agosto del 1996, sia da adottare come punto di riferimento.

La Conferenza ha infatti elaborato un documento conclusivo che delinea in modo ampio ed organico l'intera problematica relativa ai bambini e ai fanciulli e lancia addirittura una sfida.

Il punto di riferimento è contenuto proprio nella premessa del documento: ogni giorno sempre più bambini nel mondo sono vittime dello sfruttamento e dell'abuso sessuale; si rende quindi necessaria un'azione concreta a livello locale, nazionale, regionale ed internazionale per porre fine a tale fenomeno.

Ritengo che i bambini debbano essere tutelati dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali e, qualora essi ne siano vittime, va promosso il loro recupero psicofisico.

Il punto centrale del problema consiste nella presa d'atto che lo sfruttamento e gli abusi sessuali compromettono lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei bambini per tutta la loro esistenza.

La legge n. 66 del 1996 affronta in maniera organica l'intera materia della violenza sessuale, mentre la nostra Commissione sta esaminando alcuni provvedimenti relativi, in particolare, allo sfruttamento sessuale; sia la legge n. 66 che i disegni di legge all'esame della Commissione presentano un carattere giustamente sanzionatorio.

Prima di tutto, però, vorrei esprimere alcune osservazioni in ordine all'essenza di questa Commissione speciale in materia d'infanzia, perchè diverse considerazioni sono state evidenziate circa la riassegnazione del provvedimento. Dobbiamo capire gli atti da porre in essere per affrontare questa problematica e noi, membri di questa Commissione, dobbiamo dotarci di una forte sensibilità per disporre di una visione, la più ampia possibile, dell'intero pianeta «bambino».

Ritengo, quindi, che il nostro atteggiamento debba considerare in maniera costantemente globale la problematica del minore, si deve decidere se limitarsi ad affrontare l'aspetto dello sfruttamento sessuale dei minori nella ovvia dimensione che ha caratterizzato la maggior parte dei provvedimenti presentati, cioè quella sanzionatoria, oppure se – in ragione di quella esigenza – disciplinare anche l'aspetto relativo alla prevenzione degli abusi e degli sfruttamenti; tale aspetto comprende, quindi, la considerazione di ulteriori valori aggiunti, cioè l'educazione e l'assistenza, che permettono di affrontare l'intera problematica in maniera più globale.

Ritengo, inoltre, sia necessario prestare molta attenzione (senza per questo subirle) anche alle aspettative dell'opinione pubblica che reagisce alle informazioni rese dai *mass media* in ordine al problema dello sfrut-

tamento e degli abusi sessuali sui bambini. È necessario affrontare più organicamente il problema, quindi offrire maggiore istruzione ai bambini e alle famiglie, realizzare campagne di comunicazione e di informazione, organizzare una assistenza ai nuclei familiari che vivono in condizioni difficili e disagiate e nei quali, pertanto, i bambini sono più a rischio di sfruttamento. A tale proposito, vorrei ricordare l'episodio accaduto a Ferrara: due bambini hanno violentato una loro coetanea.

SCOPELLITI. Hanno tentato di violentarla. La violenza c'è stata ma non può essere tecnicamente definibile sessuale.

PIANETTA. Questo è vero.

Evidentemente si tratta di un problema di formazione e di informazione. Per combattere queste pratiche, pertanto, è essenziale prevenire e offrire assistenza ai minori, attraverso l'informazione, l'educazione e la promozione di comportamenti.

Dobbiamo inoltre considerare il fatto che chi abusa soffre anche di una condizione di carenza culturale e di incapacità sociale che minano gli equilibri psicofisici della persona stessa.

La nostra Commissione, quindi, nel momento in cui affronta provvedimenti come quelli in esame, deve valorizzare ed alimentare un atteggiamento comprensivo di tutti gli elementi cui ho appena fatto riferimento.

CAMPUS. Quando è stato assegnato il disegno di legge in esame a questa Commissione speciale ho avuto qualche dubbio circa la reale competenza di quest'ultima nel continuare a dare corso ad un *iter* già avviato.

Infatti, anche da parte di illustri giuristi sono pervenute critiche in ordine ad alcuni aspetti del testo pervenuto dalla Camera dei deputati che presenta un carattere strettamente penale; il provvedimento, inoltre, sotto questo aspetto, si intreccia in maniera particolare con la legge sulla violenza sessuale già approvata.

Ritengo che affidare in questo momento ad una Commissione speciale una materia così complessa giustifichi e comunque gratifichi l'essenza della stessa Commissione ma, allo stesso tempo, potrebbe comportare dei ritardi. Critiche sono state sollevate anche su questo aspetto.

La mia paura è in parte rafforzata anche da quanto ho sentito dire in alcuni interventi. Certamente il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati ha delle gravi carenze - lo è stato appena ricordato - in quanto si limita ad analizzare l'aspetto repressivo e punitivo del problema trascurando l'enorme campo della prevenzione; aggiungerei che esso trascura, forse in maniera anche più colpevole, la possibilità di un potenziamento delle capacità investigative nel settore.

È altrettanto vero però che una legge che tocchi gli aspetti penali e repressivi di questo reato - del quale è inutile sottolineare la gravità - è ormai necessaria.

L'obiettivo fondamentale, collegato alla necessità di un *iter* legislativo quanto più possibile rapido, è rendere la legislazione, da un lato, più dura – e credo sia veramente difficile non essere d'accordo sulla necessità di un inasprimento di pena per un reato così vile e ignobile – dall'altro, più chiara. È necessaria pertanto la massima attenzione dei colleghi della Commissione giustizia e del Governo, nella persona del sottosegretario Ayala, che ha un'esperienza specifica nel campo della giurisprudenza, perchè una legge per essere efficace deve anche essere molto chiara.

In proposito volevo sottolineare alcuni aspetti che da profano mi hanno colpito. All'articolo 5, relativo al turismo sessuale, usando l'espressione «viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno dei minori» credo che «disarmiamo» il contenuto dell'articolo. Ritengo sia difficile dimostrare che quel viaggio era «finalizzato» solo a quello scopo. Potrebbe bastare una banale correzione, ovvero sostituire il termine «finalizzati» con «collegati» o «connessi», per rendere più facile colpire chi potrebbe facilmente celare o dissimulare questo reato. Finalizzare, infatti, vuol dire che il viaggio è stato organizzato solo ed esclusivamente per quello scopo e basterebbe poco ai colpevoli per «disarmare» l'efficacia della disposizione.

Un altro dubbio riguarda l'articolo 9, laddove si parla di fatto commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano, non capisco dove sia l'aggravante, se nei confronti dello straniero o del cittadino italiano, ovvero – continua la disposizione – in danno di cittadino italiano. Questo non lo capisco affatto, perchè un reato del genere credo debba essere punito allo stesso modo, sia se commesso nei confronti di un cittadino italiano che nei confronti di un cittadino pakistano. Tali aspetti, magari non da parte mia che non sono un giurista, debbono essere riesaminati e precisati.

L'errore più grosso sarebbe quello di sostenere che la legge non è completa perchè non analizza il reato da tutti i punti di vista. Ciò porterebbe a dei gravi ritardi nell'approvazione di quella che, comunque, è una parte fondamentale della norma, la parte punitiva.

Sicuramente l'aspetto della prevenzione è il più difficile, ma avremo tempo per stabilire con quali mezzi e con quali fondi occuparcene.

Sotto tale profilo l'articolato è estremamente carente. Infatti, se consideriamo che lo stanziamento complessivo ammonta a 100 milioni, di cui due terzi destinati al finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori, ci rendiamo conto che la cifra è irrisoria. Lo è tanto più se consideriamo che la parte residua del fondo è destinata al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo comma e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta.

Trovo che in tale disposizione vi sia molta demagogia e poco substrato. Se proprio vogliamo finanziare qualcosa, intanto facciamolo in maniera adeguata. Se invece vogliamo rendere perfetto questo disegno di legge, probabilmente finiremo per non realizzarlo mai.

Dobbiamo impegnarci affinché vengano approvate almeno le norme punitive e repressive.

Infine, non ritengo che su tale materia si possa portare avanti lo stesso discorso che vale nel campo della droga. Sono un medico e non credo che un pedofilo possa essere messo sullo stesso piano di un drogato. Anche se da un punto di vista medico entrambi sono soggetti malati, c'è una differenza fondamentale tra un drogato, che procura un danno solo a se stesso, e un pedofilo, che invece danneggia un innocente. Pertanto i due problemi non possono essere affrontati alla stessa stregua e l'azione repressiva non può essere posta sullo stesso piano.

Neppure ritengo giusto fare la distinzione tra procacciatore e consumatore, come avviene tra spacciatore e drogato. Nel nostro caso infatti non si consuma droga ma si «consuma» un bambino. Pertanto i due reati vanno puniti nell'identica maniera e non si possono prevedere livelli diversi di gravità perchè – ripeto – di mezzo c'è un innocente.

Sulla base di tali affermazioni chiedo che la Commissione esaurisca il più rapidamente possibile l'iter di questo disegno di legge affinché, attraverso norme «pesanti» e soprattutto chiare, venga resa giustizia alle vittime di questo reato.

LO CURZIO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare che questa Commissione, che tra l'altro ha una sua originalità, sta producendo effetti estremamente qualificanti ed importanti nel completamento di un disegno di legge, già esaminato dalla Camera dei deputati. Credo che il provvedimento al nostro esame debba avere una fondamentale funzione preventiva ed educativa, oltre che punitiva e repressiva.

In questo momento storico-politico, in Europa come nel mondo, si avverte la necessità e l'urgenza di stabilire una nuova disciplina normativa, severa e puntuale per salvare i nostri figli e le future generazioni da forme di abuso sessuale e da uno sfruttamento così diffuso da essere definito «la schiavitù degli anni 2000».

Pertanto occorre promuovere un processo globale, finalizzato alla protezione dei minori, che coinvolga molte istituzioni, quali la famiglia, la scuola, le istituzioni locali, religiose e civili, oltre ai Parlamenti nazionali e alla Comunità europea.

La famiglia è il primo nucleo in cui il minore deve essere aiutato. Anche la scuola però deve essere messa in condizione di assolvere pienamente le proprie funzioni educative. Allo stesso modo è necessario coinvolgere le strutture ecclesiastiche locali, parrocchie, istituti religiosi, circoli cattolici, ma anche comunità pedagogiche e aziende sanitarie locali.

Si tratta di promuovere, anche attraverso l'opera del Garante per l'editoria e la radiotelevisione, lo sviluppo di una coscienza comune al fine di tutelare, nell'ambito della società multimediale, i diritti dei minori. Si tratta di trovare soluzioni valide per affrontare i problemi e gli obiettivi che il provvedimento al nostro esame intende perseguire.

Il lavoro svolto per circa due anni, prima alla Camera e adesso, da circa sei mesi al Senato, anche se l'iniziativa è stata assunta da poco, ha evidenziato una certa insufficienza dell'attuale legislazione, una certa

inefficienza dei governi del passato, ha messo in rilievo la scarsa capacità di svolta dei precedenti Parlamenti in merito a questo fenomeno, che aumenta ogni giorno, che segna la crescita di una coscienza criminale contro l'infanzia. Occorre adottare tutti gli strumenti necessari per impedire il dilagare del malcostume, della corruzione.

Ci è pervenuto un messaggio anche dalla Conferenza di Stoccolma, in cui è stata accolta una determinazione a livello internazionale contro tale flagello, partendo dalla considerazione che lo sfruttamento di bambini anche ai fini commerciali evidenzia un tipo di violenza da considerare una moderna forma di sterminio, che si racchiude nei punti cui ho avuto modo di accennare ultimamente. Coloro che inducono il minore alla prostituzione, producono materiale pornografico, diffondono turismo sessuale, fanno sì che al nostro paese, dopo la Germania, sia attribuito un primato per la criminalità sessuale.

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di evidenziare tutte le fattispecie criminose e quindi snidare le organizzazioni volte allo sfruttamento dei minori, per impedire loro di trarre da questi loschi vantaggi economici, come quelli che in modo irresponsabile alcuni stanno ricavando.

A tale proposito vorrei soffermarmi sull'articolo 3 concernente la pornografia minorile, sul quale il mio Gruppo intende presentare emendamenti.

Vorrei ugualmente richiamare l'articolo 5 concernente i casi di turismo sessuale, con il relativo aumento della pena se il fatto viene commesso in danno di un minore di quattordici anni.

Occorre evidenziare inoltre l'articolo 10, che unifica i criteri dell'articolo 380, comma 2, lettera *d*), del codice di procedura penale, ed aggiunge ai reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche quelli di prostituzione, pornografia e turismo sessuale.

Sarebbe opportuna una riflessione: come operare direttamente sul piano sociale e familiare? Il mondo genitoriale è in forte allarme, è in stato di crisi, ha una grande paura, ci chiede aiuto, chiede perfino agenti di custodia, servizi di guardiania all'uscita delle scuole, nei locali pubblici, nei dintorni delle parrocchie, dei campi sportivi, nei pressi dei centri sociali, di volontariato, eccetera.

Viviamo in un mondo nuovo di alta tecnologia ma di basso livello morale. La vita quotidiana è piena di pericoli, con tragiche conseguenze per i nostri figli e nipoti. È venuto il momento di intervenire, per cui questa Commissione deve offrire il suo contributo per combattere tale degrado attraverso la stampa, i *mass media*.

Il fenomeno della pedofilia è gravissimo, è una nuova forma di circonvenzione di incapace, e va debellato individuando i responsabili che debbono essere snidati dai covi in cui operano.

Ritengo quindi che il disegno di legge n. 2625 rappresenti il nuovo corso della civiltà più progredita ed avanzata del nostro paese, che entra in Europa, e questo non solo per il riscatto dei nostri figli ma anche per debellare una piaga antica che viene dalle società in decadenza. così come è antica quella di approfittare dei deboli, dei diseredati, degli emarginati.

Voglio ricordare infine che la violenza sessuale sui minori e la pedofilia, sono forme di perversione conosciute fin dall'antichità, che si accentuano ogni volta che si manifestano delle cadute morali, per cui si diffondono tante e diverse forme di trasgressività, come è avvenuto nelle varie civiltà punica, greca, romana, ateniese, spartana, fino ai giorni nostri.

Evidenziamo un'unica disposizione nel disegno di legge, che può definirsi di prevenzione delle deviazioni sessuali, che nega la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena anche per i casi che potrebbero avere una diversa valutazione e quindi un lieve trattamento sanzionatorio.

Con questo provvedimento non si intende dare formalmente una risposta emergenziale e quasi «iperuranica», lontana, si vuole dare invece una risposta che sia vicina alla gente.

Con questo intendo fugare certe perplessità diffuse circa il testo licenziato dalla Camera per gli interventi correttivi ai quali ho accennato e che nella sede opportuna evidenzierò nei particolari.

PELLICINI. Signora Presidente, ho avuto modo di partecipare a diversi processi per questo tipo di reati e, a parte la considerazione che ogni processo ha la sua storia, mi sono sempre posto un quesito, talora non affrontato neanche nelle sentenze, cioè se la pedofilia sia una malattia e se, qualora lo fosse, inciderebbe sulla capacità di intendere e di volere e in che termini.

Mi spiego meglio. Nelle occasioni in cui mi sono dovuto occupare di questo fenomeno, in tre casi su quattro è emersa una circostanza: gli imputati erano già alla seconda, terza o quarta esperienza. Quando erano stati presi la prima volta, erano stati trattati in un certo modo, diciamo anche con il beneficio del dubbio. Invece poi, nel tempo, ripetuto il reato, venivano condannati. Quindi, è certamente indispensabile intervenire a livello di prevenzione ed è più che giusto attuarla nei termini indicati, cioè a scuola, con l'educazione sessuale, eccetera, ma occorre svolgere un'attività di prevenzione anche nei confronti del pedofilo, sia per se stesso, che per gli altri, per cercare di impedire che compia nuovamente il reato.

Dopo tale breve premessa, vorrei preannunciare la presentazione di due emendamenti che ritengo necessari sotto il profilo meramente processuale ogni qualvolta ci si trova davanti a questi soggetti, poveri o ricchi che siano; non c'è una casistica particolare, anzi spesso e volentieri sono persone apparentemente normalissime. Quindi, secondo me, sarebbe necessario che la legge prevedesse non solo una perizia obbligatoria durante il procedimento penale, ove sia ritenuta la responsabilità penale di questi soggetti, ma anche un periodo di tempo in cui questi devono essere sottoposti a visite psicologiche cadenzate per cercare di disinnescare il loro potenziale altamente negativo. Infatti, affinché non reiterino questo tipo di comportamenti, non è sufficiente sostenere che la pedofilia è una malattia.

Ritengo che il disegno di legge – che è di tipo sanzionatorio e non deve rinviare ad un'altra normativa – debba indicare contestualmente le

diverse soluzioni per porre un argine al problema, non solo nell'interesse delle vittime ma anche – in parte – nell'interesse di coloro che commettono questi reati; se in effetti si tratta di persone con limitata capacità di intendere e di volere, si rende necessaria una certa sensibilità da rivolgere non solo alle vittime ma anche agli autori del crimine. Sarebbe interessante studiare anche questo ulteriore aspetto del problema.

PRESIDENTE. Vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni.

Ho ascoltato i vari interventi in discussione generale, tutti di altissimo livello. Mi sembra però che la questione più rilevante in questa fase – già posta in evidenza dal senatore Pianetta e dalla senatrice Castellani, anche se in modi differenziati – sia di carattere politico e non partitico. Si tratta di una questione che l'intera Commissione deve assumere come elemento di riflessione e che, fortunatamente, non dobbiamo dirimere questa sera.

Mi sembra di avere rilevato da tutti gli interventi una consapevolezza generalizzata del fatto che il provvedimento al nostro esame è parziale, perchè non affronta una serie di grandi problemi fra cui, innanzitutto, quello della prevenzione e della non reiterazione del reato. La stessa consapevolezza generalizzata è relativa anche alle attese e alle richieste molto forti che provengono dal mondo sociale del paese affinché si elabori al più presto una innovazione normativa in merito ad un reato già previsto dal codice, cioè quello dello sfruttamento sessuale nei confronti del minore; a tale proposito anche oggi si è svolta davanti al palazzo del Senato della Repubblica una manifestazione del MSI-Fiamma tricolore.

Tale innovazione della normativa deve consistere anche nell'individuazione di nuove fattispecie, nuovi elementi processuali e adeguate sanzioni. Le soluzioni, a questo punto, possono essere diverse; per esempio, – come diceva la senatrice Scopelliti nel suo intervento – la Commissione speciale potrebbe prendere tutto il tempo necessario per affrontare *in toto* questa complessa materia che, ormai, non fa più riferimento soltanto ad aspetti giuridici quanto anche ad aspetti sociali, culturali e ambientali – lo ricordava lo stesso senatore Lo Curzio –. Questa soluzione, però, farebbe slittare i tempi per l'approvazione della normativa; infatti, è evidente che, per affrontare tutti gli aspetti dell'intera materia, sarebbe necessario usufruire dell'apporto di tecnici, magistrati, e tutti coloro che hanno già avuto un impatto con questo tipo di reati, e che hanno dovuto valutarli nei tribunali. Sarebbe, quindi, opportuno che la Commissione speciale svolgesse una serie di audizioni di approfondimento e di studio perchè le questioni che sta affrontando sono molto importanti e non può permettersi di esaminarle con leggerezza.

L'altra soluzione consiste nell'emanare una normativa per certi aspetti parziale, ma estremamente definita nel suo ambito settoriale (cioè quello penale), che preveda norme sanzionatorie e che individui nuove fattispecie attinenti al codice penale. Pertanto, è chiaro che la questione presenta due variabili tra loro connesse. La prima è stata posta in evidenza dal senatore Pellicini. Alcuni aspetti, come ad esempio quello della reiterazione, attengono alla sfera processuale; non intendo riferirmi al-

le pene alternative quanto, piuttosto, alle misure di sicurezza che possono variare in rapporto, per esempio, all'accesso alle cure volontarie (mi rivolgo alla senatrice Castellani: il codice è molto preciso riguardo alle cure obbligatorie).

L'altra soluzione, quindi, potrebbe consistere nel definire la normativa con i dovuti miglioramenti. Ad esempio, sono convinta del fatto che la questione – posta oggi dal senatore Campus e la volta scorsa dal senatore Fassone – relativa al reato compiuto dal cittadino straniero in concorso con il cittadino italiano, rappresenti un errore materiale perchè sarebbe stato più corretto fare riferimento al caso contrario, cioè al reato commesso dal cittadino italiano in concorso con il cittadino straniero, fattispecie che, in questo caso, presenterebbe una validità logica e la possibilità processuale di essere perseguita.

È pertanto evidente che il provvedimento al nostro esame contiene errori macroscopici e grossolani. Quindi, una volta operate le dovute modifiche, attinenti però alla misura circoscritta, è necessario che l'intera Commissione assuma un impegno politico, cui deve corrispondere altrettanto impegno da parte del Presidente del Senato. È inoltre necessario che tutti i membri della Commissione stessa, appartenenti ai vari Gruppi e con le proprie opinioni, elaborino norme che colmino la parte carente del provvedimento, cioè quella relativa alla prevenzione e alla tutela del minore, tenendo sempre presente il fatto che – ripeto – tutte le questioni sono strettamente legate alla fase processuale.

In qualità di Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia ho voluto riassumere i termini del problema. Mi auguro che tutti i commissari ed i loro Gruppi di appartenenza possano riflettere sulle circostanze odierne, sulle esigenze di innovazione normativa e sulla portata del tema che stiamo affrontando, perchè è necessario comprendere quale sia la migliore soluzione per assolvere al nostro compito di legislatori in rapporto a ciò che la cittadinanza oggi ci richiede.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

BONFIETTI, *relatrice alla Commissione*. Ho eseguito con molta attenzione l'interessante dibattito che ritengo abbia evidenziato le importanti e significative riflessioni di tutti i colleghi.

Mi è parso più volte di cogliere, però, anche questa sera, una certa sovrapposizione di piani e livelli, una mancanza di chiarezza nell'individuazione dei diversi attori e soggetti cui la legge si rivolge; e anche una mancata definizione dei diversi ruoli che tali attori e soggetti assumono in base ai comportamenti ed alle azioni che essi compiono, e che tale provvedimento intende sanzionare in modo diverso.

Ritengo che gli interventi svolti nel corso della discussione generale permettano di rilevare un sostanziale accordo – anche se manca una totale uniformità – sulla filosofia sottesa dal provvedimento in esame. Ritengo di poter dire che in questo disegno di legge si possono individuare quattro obiettivi. Il primo è punire l'offerta, punire cioè con sanzioni penali le moderne forme di abuso sessuale sui bambini, sugli adolescenti e sui minori in genere; forme poste in essere attraverso l'induzione alla prostituzione, la realizzazione di materiale pornografico (per

via telematica o attraverso altri strumenti), l'organizzazione del cosiddetto «turismo sessuale».

Si tratta di nuove fattispecie di reato che la legge deve punire. Il primo obiettivo pertanto è colpire l'offerta. Ciò di cui stiamo discutendo non è altro che ciò che avviene all'interno di un mercato. Avrei voluto che tale aspetto fosse approfondito maggiormente invece di soffermarsi, a volte, su problematiche che la legge al nostro esame considera solo delle conseguenze. Non ritengo vi sia qualcosa di anomalo nel voler prevedere nuove sanzioni per chi realizza videocassette pornografiche o organizza viaggi all'estero, o induce allo sfruttamento dei minori, perchè si tratta di nuove fattispecie di reato.

Tutti noi sappiamo che il diritto positivo non è altro che un insieme di regole di condotta stabilite dagli individui in un dato momento storico, quindi, in quanto regole di comportamento, esse dipendono dalla situazione, dalla società in cui si vive e dalle condizioni sociali, culturali e politiche. Nulla di strano pertanto se noi legislatori fermiamo la nostra attenzione su quelle che consideriamo essere «nuove» fattispecie di reato, non previste dal nostro codice penale. Una volta stabilita la loro esistenza credo si possa, attraverso degli emendamenti, anche intervenire sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, tuttavia è necessario aver chiaro che l'obiettivo resta quello di punire l'«offerta», cioè le diverse forme di induzione allo sfruttamento sessuale e di coercizione di adolescenti e di minori che si stanno purtroppo sempre più diffondendo.

Il secondo obiettivo della legge è colpire la domanda, ovvero il cliente. In questo mercato non vi è solo chi organizza ma anche chi di tale organizzazione, di questi viaggi all'estero o videocassette pornografiche fa richiesta. Quindi, oltre al soggetto che trae un beneficio economico dallo svolgimento di dette «attività commerciali», vi è un soggetto, il cosiddetto cliente, che usufruisce di questo mercato e che da molti viene definito pedofilo. Non so se tale definizione possa essere valida in tutti i casi. Di solito viene considerato cliente colui che ha uno strano modo di intendere la sessualità propria e degli altri: evidentemente il rispetto di sé e del corpo altrui è un concetto che non è uguale per tutti. Non sono in grado di stabilire quando si tratta di vera e propria perversione, o di malattia; a tal fine, probabilmente, occorrono degli esperti. Credo tuttavia di poter sostenere che il cliente, oltre ad essere riconosciuto in colui che soffre di perversioni o patologie consistenti nel desiderio di offendere e ferire il corpo di bambini, adolescenti o comunque individui molto giovani (anche di altri Stati e magari di paesi sottosviluppati nei quali è più facile commettere tali reati) possa, purtroppo, essere individuato anche in persone comuni, definite normali, persone che sembrano rispettabilissime e che magari hanno anche dei figli e conducono comunque una vita «normale».

Le statistiche e le indagini svolte in questi anni da diverse associazioni purtroppo sembrano confermare i dati raccolti e riportati anche nella relazione generale.

Non credo rientri tra i compiti del legislatore il ruolo di educatore, di sicuro però vi è quello di intervenire dando una definizione di libertà sessuale. Il senso di «normalità» di uomini adulti che adottano certi

comportamenti sessuali nasce da una cattiva interpretazione del concetto di libertà sessuale. Come legislatore, non come educatore, non intendo accettare tale concetto di libertà sessuale. Porto un esempio esagerato. Come affermiamo che non esiste la libertà di uccidere, allo stesso modo non possiamo ammettere il compimento di simili atti per soddisfare una malintesa presenza di libertà sessuale. È un dato inaccettabile. Non possiamo ammettere la libertà di uccidere il corpo di bambini e bambine, non materialmente, ma di sicuro psicologicamente, a livello d'integrità psico-fisica.

Dobbiamo avere il coraggio di stabilire quale tipo di libertà sessuale sia da considerare lecita in questo momento storico. La libertà di questo tipo di cliente, che può soffrire di ogni sorta di perversione, ma può apparire anche un normale cittadino italiano o straniero, non è ammissibile, per cui è necessario prevedere delle sanzioni specifiche, come quelle previste da questo provvedimento.

Mi rendo conto – come è emerso da molti interventi – che non possiamo colpire questo reato soltanto con sanzioni di tipo penale, trattandosi di manifestazioni che nascono da una malintesa pretesa di libertà sessuale, da un'incapacità di vivere la propria sessualità in maniera normale.

È chiaro quindi che si tratta di un vero problema sociale e culturale che si può risolvere soltanto cambiando certi *input*, non riproducibili in una legge. Dovremmo, ad esempio, riconsiderare il rapporto tra uomini e donne e la circostanza che, probabilmente, siamo arrivati a questo punto – non sono la sola a sostenerlo – anche a seguito di una presa di coscienza della donna, che ha generato dei cambiamenti radicali nel comportamento e nel rapporto tra i sessi.

È evidente però che in una legge tutti questi aspetti non possono essere recepiti, per cui ora dobbiamo limitarci a considerare solo quelli che riteniamo sanzionabili.

Prima colpiamo il produttore, l'offerta quindi, poi colpiamo il cliente. Decidiamo in quale forma e con quale strumento.

Certo, potremo modificare, attraverso emendamenti specifici, alcuni punti della normativa ritenuti insufficienti, anche se sono dell'avviso che le linee principali siano ben definite in rapporto alla filosofia alla base del testo legislativo in esame. E poi vi è un terzo obiettivo, molto chiaro: le vittime, cioè bambini, bambine, adolescenti e minori, usati in queste nuove fattispecie di reato; sono tutti coloro che subiscono e dal produttore e dal cliente tali tipi di violenza.

Pertanto, tutto ciò che è possibile fare, anche proprio attraverso la normativa in esame, di ausilio nel momento in cui si riesce a individuare la vittima, perchè non sempre è possibile purtroppo, deve essere fatto e in particolare mi riferisco a tutte le garanzie processuali possibili. Mi sembra che questo disegno di legge le preveda e ne tenga conto nella giusta misura.

Non vorrei ora dilungarmi troppo. Mi riservo di fare ulteriori precisazioni in sede di esame degli articoli e degli emendamenti, qualora fossero necessari chiarimenti.

Il quarto obiettivo di cui tiene conto questo disegno di legge sono i bambini, le bambine, gli adolescenti e i minori che sono i figli di tutti noi, i giovani che stanno crescendo, gli individui che da zero a 18 anni sono minori, secondo la nostra legislazione, e che possono subire questo tipo di violenza. Ma questo è ancora un altro livello di intervento secondo me. Quindi su questo si aprono tutti i discorsi che abbiamo fatto, che – insisto – si possono approfondire ma che già questo disegno di legge prevede in una misura che ritengo adeguata, mi riferisco alla necessità dell'educazione sessuale ma, ripeto, questo è un altro aspetto, sul quale certo occorre insistere e che coinvolge i rapporti con i Ministeri della pubblica istruzione e degli affari sociali, che insieme possono operare per cercare di affrontare tale problematica con lo scopo di prevenire. Chi può negare che nelle scuole sarebbe meglio affrontare la sessualità in maniera diversa? Ritengo però che la definizione dei modi, dei tempi e delle forme di intervento rientri nell'ambito dell'autonomia scolastica. Credo che le indicazioni che vengono date nel provvedimento, in particolare all'articolo 13, siano sufficienti anche per chiarire la posizione che abbiamo nei confronti di questo quarto obiettivo cioè nei confronti dei giovani in generale, ai quali vorremmo fossero inibite certe esperienze e certi comportamenti. Però non credo che ciò sia possibile farlo solo attraverso questa legge, che, proprio perchè sanzionatoria, ha altri obiettivi.

A me pare questa che ho cercato di illustrare la filosofia che è alla base del disegno di legge. Certo, ritengo che poi si debba intervenire più nello specifico. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 3, che tratta di pornografia minorile, bisognerà approfondire – come del resto io stessa ho già fatto presentando emendamenti in occasione dell'esame nell'altra sede, e come è emerso anche dagli interventi di alcuni colleghi che hanno preso parte al dibattito – tutto il discorso, anche questo assolutamente nuovo, sulla pornografia nell'eccezione telematica, la pornografia via *internet*.

Si pone pertanto il problema di dotare di strumenti adeguati gli operatori di polizia incaricati di svolgere le indagini su questa nuova fattispecie di reato, affinché il produttore e poi anche il cliente (poi decideremo in quale forma colpire i diversi livelli) possano essere scoperti. Non possiamo fare una legge-manifesto, fare in fretta una legge – come purtroppo qualcuno chiede, e lo rilevava anche la Presidente – come se questa potesse risolvere il problema della pedofilia.

Se procediamo senza affrontare efficacemente la questione relativa all'individuazione di coloro che producono queste nuove forme di sfruttamento, di industria economica, che oggi si incanala in tali nuovi settori, faremo veramente una legge non utile. Di qui la necessità di dotare gli operatori di polizia di strumenti idonei per poter intercettare, ad esempio, i flussi di comunicazione telematica, perchè questi ci sono, come abbiamo rilevato anche recentemente nel convegno al quale ha partecipato anche la presidente Mazzuca Poggiolini. Sappiamo che via *internet* si possono trovare i siti in cui questi tipi di messaggi vengono trasmessi. Quindi bisognerà porsi il problema – lo ribadisco – di come consentire agli operatori di polizia di trovare il produttore. Occorrerà

predisporre la normativa relativa all'individuazione dei *providers*, cioè di coloro che hanno la possibilità di sapere quello che gira nelle reti.

A tal fine ritengo che si possa anche solo aggiungere, come veniva proposto, il riferimento all'articolo 528 del codice di procedura penale, riguardante la pubblicazione di spettacoli osceni, per farvi rientrare anche quelli la cui divulgazione viene effettuata via *internet*. Questo potrebbe essere un passaggio molto importante, per cui, rispetto alla normativa vigente in materia, potrebbero essere apportate alcune modifiche adeguate per consentire di individuare i produttori di questi messaggi.

È inoltre importante, a mio avviso, mettere le autorità di pubblica sicurezza nelle condizioni di avere, tra i vari strumenti di contrasto, anche la possibilità di intercettazione nei vari siti *internet* di questo flusso di comunicazioni «sotto copertura». Anche questa è una questione complessa, sulla quale probabilmente ci troveremo a discutere data la sua particolare importanza.

Vorrei che si comprendesse che la volontà specifica di questo provvedimento non è certo quella di colpire alcuna forma di libertà di espressione.

Voglio ricordare che la Commissione giustizia ha approvato la legge sulla *privacy* di cui bisognerà tenere conto.

Alla Commissione giustizia era pervenuta infatti da parte del garante, il professor Rodotà, la richiesta di sospendere qualsiasi tipo di intervento in materia, dal momento che è in corso di elaborazione lo stesura del decreto delegato da emanare in base alla legge sulla *privacy*; tale decreto deve intervenire per regolare organicamente l'intera materia relativa alle comunicazioni telematiche. Ad ogni modo, ritengo che, nonostante l'emanazione del decreto delegato, la Commissione dovrà prevedere, già da questo momento, alcuni interventi indispensabili per l'applicazione di questa legge.

Ritengo inoltre che sarà opportuno concentrare la nostra attenzione anche sull'articolo 5 del disegno di legge, relativo al turismo sessuale, che sembra fare riferimento soltanto all'offerta, cioè a chi organizza viaggi all'estero, mentre il cliente, cioè la domanda, non viene preso in considerazione. È un ulteriore aspetto da valutare attentamente. In ogni caso, ritengo che il migliore confronto avverrà nel concreto, cioè in fase di esame degli emendamenti.

In linea di massima, il disegno di legge in esame accoglie correttamente le spinte provenienti dalla società che richiedono l'intervento di una legge che disciplini queste nuove fattispecie di reato. Il nostro dovere, pertanto, è quello di elaborare il provvedimento e rinviarlo al più presto alla Camera dei deputati per la sua approvazione finale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho seguito con grande attenzione il dibattito svolto in Commissione e devo dire – senza con questo voler cedere a piaggerie nei confronti di alcuno – che spunti di riflessione sono emersi da ogni intervento. D'altra parte, le parole conclusive della Presidente e la replica della relatrice Bonfietti ne sono una conferma.

Per quanto riguarda la posizione del Governo, è superfluo che io confermi l'impegno, la sensibilità e l'attenzione che questo dedica al problema in esame. Il Governo fa comunque fino in fondo la sua parte per contrastare un fenomeno che può essere definito drammatico o sconvolgente, fenomeno cui è comunque difficile attribuire uno specifico aggettivo. Ad ogni modo, il Governo – ripeto – è molto attento a questo argomento e a tutte le sue varie articolazioni.

Per quanto riguarda specificamente la competenza del Ministero di grazia e giustizia, ritengo che tale Ministero sia quello più direttamente coinvolto da questo provvedimento.

Il disegno di legge al nostro esame presenta una finalità di tipo sanzionatorio e repressivo e – senza avventurarmi in considerazioni di carattere generale – è indubbio che nessun fenomeno sia stato mai risolto o cancellato con interventi esclusivamente di tipo repressivo. L'esperienza me lo conferma. Alcuni fenomeni necessitano di metodi repressivi adeguati ed il testo pervenuto dalla Camera interviene non solo su una modernizzazione ed una rivisitazione delle sanzioni già previste, ma tenta anche di colmare dei vuoti in relazione a dei comportamenti che, attualmente, non sono accompagnati da sanzioni.

È necessario compiere una scelta di fondo: bisogna capire se sia preferibile limitarsi a seguire il cammino già intrapreso dalla Camera dei deputati – sia pure prevedendo gli opportuni aggiustamenti emendativi – o piuttosto ampliare i termini della questione. A mio avviso, la prima soluzione è la migliore.

Il provvedimento in esame interviene sul fenomeno sicuramente in modo significativo ma non risolutivo. La stessa Commissione speciale presenta delle finalità di respiro molto più ampio e certamente non le mancherà nè la voglia, nè l'impegno, nè tanto meno la concretezza di risultati per accompagnare questo provvedimento con altra attività di carattere normativo che si occupi degli aspetti preventivi della educazione in modo tale da diffondere una certa sensibilizzazione nei confronti del problema.

Sono d'accordo con quanto sostenuto dalla relatrice Bonfietti e sono quindi favorevole a mantenere la nostra riflessione nell'alveo della normativa che la Camera ci ha trasmesso. Allo stesso tempo, sono del tutto convinto del fatto che – come è emerso da moltissimi interventi – alcune modifiche siano necessarie per migliorare il testo.

Ritengo inoltre opportuno che lo stesso Governo presenti degli emendamenti e mi auguro che in questo modo riesca ad offrire il proprio contributo che sarà ritenuto necessario nella successiva fase di esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Dal momento che molti emendamenti sono già stati preparati e il tempo di riflessione è stato più che sufficiente, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di martedì 17 marzo, ore 12.

BERNASCONI. Ognuno di noi partecipa attivamente alle sedute delle altre Commissioni, ed è prassi che, chiusa la discussione generale,

si lascino a disposizione dei commissari tre o quattro giorni di tempo perchè possano elaborare le varie proposte emendative, in modo tale che il termine per la loro presentazione possa essere fissato alla settimana successiva.

Ritengo che il tempo concesso alla nostra Commissione per svolgere la discussione generale sia stato sufficiente per studiare eventuali correzioni del testo. Non considero quindi inusuale ed indecoroso il termine proposto dalla Presidente.

BUCCIERO. Vorrei ricordare che, effettivamente, come dice la senatrice Bernasconi, noi partecipiamo anche alle sedute di altre Commissioni. Proprio questa sera si è svolta la riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione giustizia ed abbiamo potuto verificare che ci aspetta un enorme carico di lavoro che prevede scadenze molto ravvicinate; infatti, entro martedì prossimo dovremo acquisire informazioni sulla materia del diritto d'autore ed in quel giorno io dovrò presentarmi in Commissione giustizia adeguatamente preparato per poter discutere dell'argomento con una certa competenza. In Commissione giustizia abbiamo dei ritmi di lavoro molto serrati.

Capisco l'urgenza che spinge alcuni colleghi a proporre termini così ristretti per la presentazione degli emendamenti, ma resta il fatto che, se si vuole compiere un buon lavoro, si deve concedere a tutti un tempo sufficiente per la loro elaborazione.

Nessuno può giudicare il tempo a disposizione degli altri senatori in base ai propri ritmi e alle proprie pause di lavoro, pause di cui io non dispongo, a differenza della collega Bernasconi.

BERNASCONI. Non ho detto questo.

BUCCIERO. Allora suppongo che la collega abbia già preparato gli emendamenti.

Ho ascoltato tutta la discussione generale che ritengo sia stata molto utile. Il mio lavoro di elaborazione degli emendamenti nasce solo da questo momento e non prima, perchè altrimenti la stessa discussione generale - consentitemi di dirlo - risulterà essere stata completamente vana.

Ho visto che molti colleghi si sono dilungati su tale dibattito.

Se la discussione generale non doveva portare alcun contributo, il termine per la presentazione degli emendamenti poteva essere stabilito in precedenza.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, credo che la senatrice Bernasconi stesse richiamando la prassi in uso nelle Commissioni di cui tutti noi facciamo parte. Inoltre, teniamo presente che il testo al nostro esame è già stato esaminato in Commissione giustizia.

Non ne faccio una questione di principio; vorrei solo che si arrivasse a un buon lavoro, ragionato ed efficace. Rimandare di due giorni la presentazione degli emendamenti ci fa perdere una

settimana, il che non è una tragedia, ma può apparire come una non corrispondenza a determinate attese sociali.

Su tale questione vorrei sentire l'opinione di tutti al fine di giungere alla migliore soluzione.

SCOPELLITI. Signora Presidente, molte volte dai suoi interventi colgo la preoccupazione di «apparire all'esterno».

PRESIDENTE. Di essere, non di apparire.

SCOPELLITI. Anche di apparire. Non vogliamo dare l'impressione di ritardare l'approvazione della legge, dando soddisfazione a quelle voci di protesta che non hanno alcuna validità e costituiscono soltanto un momento di visibilità elettorale e politica.

Chiedo pertanto di rispettare democraticamente i tempi necessari perchè possano essere espresse le opinioni di ognuno.

Sono d'accordo con la collega Bernasconi sul fatto che conclusa la discussione generale vi siano per prassi quattro giorni di tempo per la presentazione degli emendamenti; si tratta però di giorni di attività parlamentare, non certo di un sabato, una domenica e un lunedì. Ciò vuol dire che ognuno di noi deve tornare nel proprio collegio elettorale con tutta la documentazione necessaria alla presentazione degli emendamenti, senza considerare poi che vi sono altri impegni da assolvere.

Il gruppo di Forza Italia cercherà di apportare – compito certamente non semplice – dei miglioramenti al provvedimento. Anche per le leggi, come per le case, è più facile distruggere e ricostruire *ex novo* che non «mettere delle toppe». Noi, comunque, il tentativo lo faremo.

Per tale ragione quindi, e non certo per volontà ostruzionistica perchè sarebbe sciocco e irresponsabile, chiediamo tempi più lunghi. Credo pertanto che rimandare a giovedì 19 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti costituisca una soluzione idonea.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come tutti sanno l'esame degli emendamenti richiede dei tempi tecnici, sia per valutarne l'ammissibilità che per consentire al relatore di prepararsi all'espressione del parere.

Ritenevo che fissare per martedì il termine per la presentazione degli emendamenti fosse una soluzione accettabile. Trovo comunque estremamente gratificante il fatto che si pensi di migliorare gli emendamenti già depositati ed esaminati in Commissione giustizia. L'unico problema è che si salta una settimana.

BERNASCONI. Signora Presidente, poichè a tale discussione non sono presenti tutti i Gruppi parlamentari propongo che l'argomento venga sottoposto all'Ufficio di Presidenza di domani.

PRESIDENTE. Mi sembra un'osservazione sensata che pertanto si potrebbe accogliere.

CARUSO Antonino. Onorevoli colleghi, non voglio contraddire nessuno e premetto che avendo già depositato presso la Commissione

giustizia molti emendamenti, sono tra coloro che devono solo richiamare alla memoria alcune questioni. Intendo comunque riesaminare la materia sulla base di quanto emerso in discussione generale.

Considero il lavoro che si svolge nelle Commissioni del Senato un lavoro di pari dignità, responsabilità e attenzione. Desidero tuttavia ricordare che la Commissione speciale per l'infanzia è al suo esordio ed è chiamata a legiferare in una materia estremamente delicata. Non dobbiamo dimenticare che una volta legiferato i nostri tribunali, in nome del popolo italiano, sulla base delle nostre decisioni, condanneranno delle persone da sei a dodici anni di reclusione. Capisco le pressioni dall'esterno ma credo che proprio per la delicatezza e l'importanza di tale legge sia necessario osservare i tempi di cui ciascuno ha bisogno per esprimere le proprie valutazioni con serenità, attenzione e autopersuasione.

Per tale ragione insisto affinché, al di là degli aspetti emotivi, il lavoro di questa Commissione sia stabilito su ritmi coerenti con la complessità della materia in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè è necessario rendere pubblico il termine per la presentazione degli emendamenti, comunque non è possibile stabilirlo direttamente all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

È stato proposto di fissare il termine alle ore 12 di giovedì 19 marzo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

